



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABIO SANTANGELI

Nella seduta del 22/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso pervenuto in data 20.01.2017, preceduto da reclamo, il ricorrente rappresentato da un legale di fiducia espone di avere stipulato con la resistente due contratti di finanziamento rimborsabili mediante delegazione di pagamento del quinto dello stipendio. Un primo contratto n. \*\*\*425, stipulato in data 29.09.2004 dell'importo di € 31.200,00 rimborsabile in 120 rate da € 260,00 cadauna, estinto anticipatamente in data 12.02.2009. Un secondo contratto n.\*\*\*799, stipulato in data 11.08.2004 dell'importo di € 27.600,00, rimborsabile in 120 rate da € 230,00 cadauna, estinto anticipatamente in data 07.09.2010. Il ricorrente chiede di condannare l'intermediario alla restituzione della complessiva somma di € 8.993,99 a titolo di commissioni e premi assicurativi anticipatamente versati e non maturati, di cui € 5.176,50 in ordine al contratto n.\*\*\*425 ed € 3.920,99 in ordine al contratto n.\*\*\*799. Chiede, inoltre, il rimborso delle spese di assistenza difensiva pari a € 300,00 e gli interessi legali dalla data di estinzione dei finanziamenti al saldo effettivo. Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente.



In particolare eccepisce: a) in merito all'opacità contrattuale, la dettagliata e compiuta descrizione dei costi e condizioni economiche applicate al finanziamento all'interno dei documenti consegnati al cliente all'atto della stipula del prestito; b) riguardo alle commissioni bancarie, la natura *up front* delle stesse e la materiale percezione dell'importo da parte dell'intermediario mandante, unico legittimato passivo rispetto alla proposizione dell'istanza di ripetizione di tale costo; c) riguardo al premio assicurativo, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la Compagnia Assicurativa l'unico soggetto titolare del rapporto assicurativo e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa del ricorrente di ottenere la restituzione della quota non maturata del premio assicurativo calcolata secondo il criterio del *pro rata temporis*; d) di aver già rimborsato tramite invio di assegno circolare la somma di € 103,50 con riferimento al ctr. n.\*\*\* 425 e di aver invece riconosciuto la somma di € 73,50 già in sede di estinzione anticipata con riguardo al ctr. n. \*\*\* 799; e) quanto infine alle spese di assistenza difensiva, l'intermediario evidenzia la non rimborsabilità delle stesse, dal momento che il procedimento dinanzi all'ABF non richiede l'assistenza di un professionista e la controversia presenta natura "seriale".

Conclude pertanto chiedendo al Collegio di respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente a seguito della restituzione a sé, in qualità di banca trattaria, dell'assegno

## IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e del premio assicurativo corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione dello stipendio: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
4. Con riferimento al caso in esame, si precisa che dalla documentazione in atti il ricorrente ha prodotto copia del contratto incompleta (manca la pag. 2 relativa alle Condizioni Contrattuali presente invece nell'altro contratto che appare del tutto identico a quello in esame). Ad ogni modo, la documentazione prodotta



appare sufficiente ai fini della decisione della controversia, in quanto, viene allegato un foglio informativo contenente l'analitica descrizione delle attività valido per entrambi i contratti identici tra loro.

5. In merito al contratto n.\*\*\*425, quanto alla richiesta di restituzione delle Commissioni bancarie, il collegio ne rileva la natura recurring in quanto tra le attività descritte tale clausola prevede quelle di "conversione del tasso da variabile a fisso" e quella di "acquisizione della provvista", considerate pacificamente *recurring* dall'Abf. L'intermediario è, dunque, tenuto al rimborso di tale voce per l'importo di € 811,10, calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis*.

6. Quanto alla richiesta di restituzione delle Commissioni di intermediazione il collegio ne rileva la natura recurring in quanto tale voce fa espresso riferimento alla "amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera durata", attività considerata pacificamente *recurring* dall'Abf. L'intermediario è, dunque, tenuto al rimborso di tale voce per l'importo di € 3.322,07, calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis*, al netto del rimborso pari a € 103,50 effettuato dall'intermediario mediante assegno circolare allegato e ricevuto dal ricorrente.

7. Quanto al rimborso delle voce spese contrattuali, il Collegio ne rileva la natura up front riferendosi ad attività prodromiche alla conclusione del contratto, e ciò in linea con l'orientamento dell'Abf. Tale voce, pertanto, non andrà rimborsata.

8. Quanto al rimborso del premio assicurativo, il Collegio in linea con il consolidato orientamento dell'Abf, ritiene che l'intermediario resistente sia tenuto al rimborso secondo il criterio del *pro rata temporis*.

9. Quanto alla richiesta di ristoro delle spese legali, il Collegio, in linea con il consolidato orientamento dell'Abf ne rigetta la domanda, stante la natura seriale del ricorso.

10. Andranno, invece, riconosciuti gli interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento, trattandosi, nel caso di specie, di mora ex re in virtù del combinato disposto degli artt. 1219, co. 2 n. 3, e 1182 c.c.

11. Il Collegio, pertanto, ritiene che il ricorrente ha diritto al rimborso delle somme versate e non maturate, per come indicato nel prospetto che segue:

rate scadute	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni bancarie</i>				1.410,61	811,10		811,10
<i>Commissioni di intermediazione</i>				5957,52	3.425,57	103,50	3.322,07
<i>Oneri assicurativi</i>				1474,48	847,83	0	847,83
<b>Totale</b>							<b>4.981,00</b>

12. L'importo non coincide con le richieste del ricorrente (€ 5.176,50), in quanto il ricorrente include nel calcolo la voce "spese contrattuali" avente, al contrario, natura up front e omette di scomputare il rimborso pari a € 103,50 effettuato dall'intermediario.



13. In merito al contratto n.\*\*\*799 si rileva che, anche per lo stesso, valgono le indicazioni contenute nel foglio informativo prodotto dal ricorrente in ordine alla descrizione delle singole voci. Quanto alla richiesta di restituzione delle Commissioni bancarie, il collegio ne rileva la natura recurring in quanto tra le attività descritte tale clausola prevede quelle di “conversione del tasso da variabile a fisso” e quella di “acquisizione della provvista”, considerate pacificamente *recurring* dall’Abf. L’intermediario è, dunque, tenuto al rimborso di tale voce per l’importo di € 509,54, calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis*.

14. Quanto alla richiesta di restituzione delle Commissioni di intermediazione il collegio ne rileva la natura recurring in quanto tale voce fa espresso riferimento alla “amministrazione del finanziamento nel corso dell’intera durata”, attività considerata pacificamente *recurring* dall’Abf. L’intermediario è, dunque, tenuto al rimborso di tale voce per l’importo di € 2.754,66 calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis*, al netto del rimborso pari a € 73,50 effettuato dall’intermediario in sede di conteggio estintivo.

15. Quanto al rimborso delle voce spese contrattuali, il Collegio ne rileva la natura up front riferendosi ad attività prodromiche alla conclusione del contratto, e ciò in linea con l’orientamento dell’Abf. Tale voce, pertanto, non andrà rimborsata.

16. Quanto al rimborso del premio assicurativo, il Collegio in linea con il consolidato orientamento dell’Abf, ritiene che l’intermediario resistente sia tenuto al rimborso secondo il criterio del *pro rata temporis*.

17. Quanto alla richiesta di ristoro delle spese legali, il Collegio, in linea con il consolidato orientamento dell’Abf ne rigetta la domanda, stante la natura seriale del ricorso.

18 Andranno, invece, riconosciuti gli interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento, trattandosi, nel caso di specie, di mora ex re in virtù del combinato disposto degli artt. 1219, co. 2 n. 3, e 1182 c.c.

19. Il Collegio, pertanto, ritiene che il ricorrente ha diritto al rimborso delle somme versate e non maturate, per come indicato nel prospetto che segue:

rate scadute	71	rate residue	49	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissionei bancarie</i>				1247,85	509,54		509,54
<i>Commissioni di intermediazione</i>				6.926,11	2.828,16	73,50	2.754,66
<i>Oneri assicurativi</i>				1448,48	591,46	0	591,46
<b>Totale</b>							<b>3.855,66</b>

20. L’importo non coincide con le richieste del ricorrente (€ 3.920,99), in quanto il ricorrente include nel calcolo la voce “spese contrattuali” avente, al contrario, natura up front.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

21. L'intermediario è, dunque, tenuto al rimborso della complessiva somma di € 8.836,66 al netto di quanto rimborsato oltre interessi legali dalla data di estinzione dei finanziamenti.

### **P.Q.M**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 8.836,66 oltre interessi legali dalla data di estinzione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI